

LA SICUREZZA SUI LAVORI COME OBBLIGO SISTEMICO

Responsabilità
dell'impresa e del
committente

SABRINA CHERUBINI

ITL RAVENNA-FERRARA

16 OTTOBRE 2024



INFORTUNI IN EDILIZIA:
CARATTERISTICHE, FATTORI
CAUSALI, MISURE
PREVENTIVE

INAIL 2022

LA DISTRIBUZIONE DEI
FATTORI DI RISCHIO
SECONDO LE SEI MACRO
CATEGORIE DEFINITE DAL
MODELLO DI ANALISI
Infor.Mo

Dati 2014-2018

problematiche legate alle modalità operative degli infortunati non necessariamente riconducibili a loro responsabilità quanto **a carenze di tipo gestionale** (formazione, informazione, pratiche tollerate, ecc.)

Problematiche inerenti la **non corretta interfaccia/comunicazione tra il soggetto poi infortunato e colleghi** presenti nello scenario infortunistico

- perdita di controllo di mezzi (22,3%)
- avviamenti inopportuni di attrezzature (25%), ad esempio in fase di manutenzione
- contatti con mezzi in movimento nei percorsi previsti (21,5%), causati dal mancato coordinamento tra pedoni e mezzi nelle fasi di movimentazione

«vigilanza 110 in sicurezza» 2023

Campagna in edilizia dell'INL

Le violazioni:

- 433 aziende irregolari
- 349 posizioni lavorative irregolari
- **116** lavoratori c.d. "in nero", tra cui 29 lavoratori extra-UE, tra i quali 17 senza permesso di soggiorno
- **568** prescrizioni per violazioni in materia di sicurezza
- **166** sospensioni dell'attività d'impresa
- 289 persone deferite alla AG in stato libertà per violazioni al D. Lgs. n. 81/08.

principalmente

- caduta dall'alto
- irregolarità dei ponteggi
- rischio elettrico
- omessa fornitura e utilizzo dei DPI
- organizzazione e viabilità inadeguata dei cantieri
- mancata protezione da investimento per caduta di materiali dall'alto.
- omissioni riguardanti la sorveglianza sanitaria dei lavoratori,
- la formazione e informazione dei lavoratori, l
- redazione del DVR (documento valutazione rischi) del POS (piano operativo di sicurezza) e del Pi.M.U.S (piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi).



**CICLO
PRODUTTIVO/PERFORMANCE
DALLA PROGETTAZIONE
ALL'AVANZAMENTO LAVORI**
(Committente/Direttore
lavori/Impresa)


GESTIONE RISORSE UMANE
(datori di lavoro)

**LE TRE *DIMENSIONI* DELL'ORGANIZZAZIONE
NEL CANTIERE**

SICUREZZA SUL LAVORO
(Committente/Direttore
lavori/Coordinatori/Impresa
appaltatrice ed esecutrice)



STRUTTURA ORGANIZZATIVA



I tratti distintivi
dell'ambiente di
lavoro
cantieristico :

un contesto lavorativo
dinamico

l'esistenza di un
rilevante
rischio interferenziale

dovuto alla continua
trasformazione
dell'ambiente di lavoro
secondo una tempistica
dell'avanzamento dei
lavori non sempre
prevedibile

il rischio *ulteriore*
generato dalla
presenza di più
imprese operanti nello
stesso ambiente
lavorativo

Il campo di applicazione del titolo IV

Definizione di cantiere:

- « *qualsunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all'Allegato X* »

Allegato X

Elenco tassativo non applicabile analogicamente

l'ambito di applicazione del Titolo IV si desume dal combinato disposto degli artt. 88, comma 2 e 89 d.lgs. 81/2008.

Non si applica

- Nei casi in cui l'attività cantieristica sia svolta «dal datore di lavoro esclusivamente con proprio personale dipendente» (così la circolare del Min. Lav. Prev. soc., 5 marzo 1998, n. 30) e l'opera da costruirsi sia di interesse esclusivo della stessa impresa

Art. 88, 2° comma d.lgs. 81/2008

In negativo definisce ciò che non rientra nella disciplina



(lavori minerari, lavori svolti in mare, attività in studi teatrali o cinematografici, *lavori relativi ad impiantistica varia che non comportino lavori edili*)

La delimitazione spaziale
del cantiere

Non c'è un riferimento
normativo che determini
la delimitazione
topografica del cantiere

Il luogo di lavoro cantiere
viene definito come *zona o
area di rischio, variabile ma
prevedibile* in relazione a
specifiche *fonti di rischio*

Ambito del cantiere:

area di rischio, variabile ma prevedibile

linee elettriche

Cassazione Penale, Sez. 4, 07 giugno 2022, n. 21862 - Lavori in prossimità di linee elettriche: scarica mortale in cantiere. Totale inadeguatezza del POS: il contenuto minimo del POS deve essere parametrato in relazione alle specificità delle attività oggetto del cantiere, al tipo di attrezzature usate ed alle caratteristiche dell'area in cui il cantiere insiste.


Nel caso in esame i giudici hanno rilevato che, trovandosi il *cantiere in un ambiente urbanizzato caratterizzato dalla presenza di numerose abitazioni, la presenza della linea elettrica era evenienza prevedibile*

Cassazione Penale, Sez. 4, 08 marzo 2024, n. 9902 - Elettrocuzione in cantiere. Assenza di persone esperte (PES) o persone avvertite (PAV) Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, **salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.** 2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche"

ANTROPICI ESTERNI
BLACK-OUT
ELETTRICO
CLIMA ESTERNO
NAVIGAZIONE
CIRCOLAZIONE
STRADALE
FULMINAZIONE
SISMICO

AGENTI BIOLOGICI
AGENTI FISICI
AMIANTO
ATMOSFERE IPERBARICHE
CHIMICO SALUTE
CANCEROGENI E
MUTAGENI
LAVORO AL VDT
MICROCLIMA
MOVIMENTAZIONE
MANUALE DEI CARICHI
MOVIMENTAZION MERCI
RADIAZIONI IONIZZANTI
SOVRACCARICO
BIOMECCANICO
ARTI SUPERIORI
ERGONOMICI
POSTURALI
AFFATICAMENTO

AZIONI CRIMINOSE
CONTRATTI ATIPICI E CASI
PARTICOLARI
DERIVANTI DA USO DI
ALCOOL E DROGHE
DIFFERENZE DI ETÀ
DIFFERENZE DI GENERE
INTERFERENZIALI



AMBIENTE CONFINATO
ANNEGAMENTO
CADUTE DALL'ALTO
CADUTE IN PIANO
CHIMICO SICUREZZA
CIRCOLAZIONE
INTERNA
ELETTRICO
ESPLOSIONE
INCENDIO
MECCANICO
TERMICO

INTERAZIONI CON ALTRE
PERSONE
INTERAZIONI CON ANIMALI
LAVORATORI STRANIERI
LAVORATORI/
UTENTI DIVERSAMENTE ABILI
LAVORATRICI MADRI
(GESTANTI E PUERPERE)
LAVORI USURANTI
LAVORO NOTTURNO
ORGANIZZAZIONE LAVORO
PSICO-SOCIALI
DISAGIO LAVORATIVO


IL RISCHIO ORGANIZZATIVO

Oltre la compliance

nella relazione tra i fattori di un'organizzazione, il rischio organizzativo deriva da *carenze gestionali, metodologiche, operative*

- analisi del rischio carente
- insufficiente formazione
- l'attribuzione di responsabilità poco chiare
- la mancanza o l'inefficacia di procedure interne (o le «maledette» prassi)
- lo scarso coinvolgimento del personale

PIANIFICAZIONE
DOCUMENTALE
(*compliance*)
VS
REALTÀ
ORGANIZZATIVA



cosa vuol dire
pianificare un
assetto
organizzativo
preordinato alla
prevenzione dei
reati?


Significa *superare il sistema adempimentale (compliance)* nella gestione della sicurezza sul lavoro, *integrando il sistema di sicurezza le lavoro nella più ampia strategia aziendale,* rendendolo una leva per il miglioramento della competitività aziendale

Sentenza Cass. pen., Sez. IV, 11 gennaio 2023,
n. 570

LA RESPONSABILITA' ORGANIZZATIVA nel D.lgs 81/08



IL **LAVORATORE** IN QUANTO **ELEMENTO DEL SISTEMA**, OSSIA IN QUANTO SVOLGE UN'ATTIVITÀ LAVORATIVA **NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE** DI UN DATORE DI LAVORO (ART. 2, CO. 1, LETT. A)



LA DEFINIZIONE DI **DATORE DI LAVORO** SI INCENTRA SULLA **RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE**, SECONDO IL TIPO E L'ASSETTO **DELL'ORGANIZZAZIONE**, IN QUANTO ESERCITA I POTERI DECISIONALI E DI SPESA (ART. 2, CO.1, LETT. B).



LA **VALUTAZIONE DEI RISCHI** HA IN SÉ LA DIMENSIONE ORGANIZZATIVA, IN QUANTO DEVE ESSERE GLOBALE E DOCUMENTATA E RIGUARDARE TUTTI I RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI PRESENTI **NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE** (ART. 2, CO.1, LETT. Q)



ALL'ART. 15 LETT. B DEL DLGS. 81/08, TRA LE MISURE GENERALI DI TUTELA, SI INDICA: LA **PROGRAMMAZIONE DELLA PREVENZIONE**, MIRATA AD UN **COMPLESSO CHE INTEGRI IN MODO COERENTE NELLA PREVENZIONE LE CONDIZIONI TECNICHE PRODUTTIVE DELL'AZIENDA NONCHÉ L'INFLUENZA DEI FATTORI DELL'AMBIENTE E DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.**

LE CRITICITÀ ORGANIZZATIVE: TIPOLOGIE CONTRATTUALI

MA IL CANTIERE NON E' EDILE???

IO SONO
METALMECCANICO

IO
MULTISERVIZI

IO
FLOROVIVAISTA

IO IN
NERO



PS. VVA



Sicurezza
e Lavoro

CCNL EDILIZIA

Esiste l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile per tutte le imprese che applicano Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore edile, nonché l'obbligo di inquadrare come operai, (con conseguente iscrizione alla Cassa Edile) di tutti i lavoratori adibiti a mansioni esecutive in cantiere (*ad es. muratori e carpentieri non possono essere inquadrati come impiegati*).

Gli organi ispettivi pongono attenzione alla corretta applicazione del CCNL al fine di verificare che le imprese che svolgono in modo prevalente attività edile, applichino il CCNL edilizia.

In presenza di attività prevalentemente edile ma in mancanza di applicazione del CCNL edilizia viene effettuata segnalazione all' INPS, all'INAIL e alla Cassa Edile per il recuperato dei contributi e premi dovuti e adottate le sanzioni amministrative conseguenti.

Il corso «16 ore prima» per i neoassunti

Le imprese edili hanno l'obbligo di avviare i lavoratori neoassunti a un corso sulla sicurezza del lavoro della durata di due giornate (16 ore complessive) prima di entrare in cantiere.

L'obbligo esiste solo per i neofiti ossia coloro che sono privi di pregressa esperienza nel settore edile.

Sussiste indipendentemente dalla mansione, quindi anche per autista o magazziniere assunto con CCNL edile.

Il verbale di rinnovo del CCNL Industria sottoscritto dalle parti sociali nazionali in data 3 marzo 2022 (allegato 2 – protocollo Formazione e Sicurezza) estende l'obbligo formativo **agli impiegati tecnici ossia ad esempio un geometra neodiplomato che svolga la funzione di impiegato tecnico di cantiere**

Lavoratore autonomo: quando è pseudoartigiano

Circolare MLPS
n. 16 del
04.07.2012

E' lavoratore autonomo colui che compie verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.)

Sono elementi di criticità per la figura genuina dell'artigiano in cantiere, la presenza dei seguenti indici:

1. **Mancanza di dotazioni strumentali** rappresentata da macchine e attrezzature da cui si possa evincere *autonoma capacità organizzativa e realizzativa dei lavori da eseguire*.
2. **Mancanza di pluri-committenza** (c'è un solo committente: le fatture per la realizzazione dei lavori, in un determinato arco temporale, sono tutte alla stessa impresa committente).
3. Compimento di fasi lavorative legate ad un **cronoprogramma "etero determinato"** (determinato da altri) e **non autonomo** (esempi: manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti, addetti a macchine edili fornite da committente o appaltatore).

INL
nota n. 856
20/04/2022

Le prestazioni rese da lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, *adibiti nel settore dell'edilizia alle attività di manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti, addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o appaltatore e simili*, per le quali sussistono i requisiti della subordinazione sono soggette all'impianto sanzionatorio previsto nelle ipotesi di **riqualificazione dei rapporti di lavoro** (cfr. [ML circ. n. 16/2012](#)), oltre ai recuperi contributivi a carico del committente

(andranno applicate le sanzioni amministrative per mancata consegna della dichiarazione di assunzione, l'omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, nonché le omesse registrazioni sul libro unico del lavoro)

INL

nota n. 856

20/04/2022

Andranno inoltre applicate anche le sanzioni connesse agli **illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione dei lavoratori, adottando apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria ai sensi del [D.Lgs. n. 758/1994](#).

Laddove il lavoratore risulti iscritto nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane per un'attività estranea al settore dell'edilizia, non potendosi inquadrare il fenomeno nell'ambito di una riqualificazione, andrà applicata, oltre alle sanzioni in materia di salute e sicurezza, anche la maxisanzione per lavoro "nero", con esclusione, prevista dalla norma, delle sanzioni amministrative sopra richiamate, in materia di dichiarazione di assunzione, comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e omesse registrazioni sul libro unico del lavoro.

Tale ultimo principio andrà applicato anche a settori diversi dall'edilizia, tutte le volte in cui un soggetto iscritto nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane venga impiegato quale lavoratore subordinato, senza comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, per un'attività non coerente a quella normalmente resa in forza della sua iscrizione.

CASISTICA

1. Lavoratore autonomo che assume un incarico affidatogli da una impresa esecutrice ed è in grado di portarlo a termine autonomamente, con le proprie forze ed utilizzando proprie attrezzature. Questa è una situazione di regolarità
2. Il lavoratore autonomo, ingaggiato dall'impresa, agisce secondo direttive, modalità e tempi definiti dall'impresa stessa, di cui utilizza anche l'attrezzatura. Caso dello *pseudo-artigiano*
3. Pluralità di lavoratori autonomi di cui solo uno tra questi ha assunto le obbligazioni contrattuali e gli altri operano, di fatto, con vincolo di subordinazione nei confronti del primo obbligato, in presenza o meno di contratto formale. In questo caso la situazione è da ritenersi **irregolare**
4. Pluralità di lavoratori autonomi ciascuno con un proprio contratto che ripartisce l'opera in singole lavorazioni evidentemente disgiunte. La situazione è da ritenersi regolare

Cassazione Penale, Sez. 4, 27 novembre 2023, n. 47406

RESPONSABILITÀ PER
OMICIDIO COLPOSO
DEL DATORE
DI LAVORO DI FATTO
DELLO
PSEUDOARTIGIANO

IL CASO: l'imprenditore della ditta esecutrice aveva verbalmente affidato a soggetto iscritto alla Camera di Commercio come artigiano, con cui da diverso tempo collaborava, senza monocommittenza e con subappalti, l'esecuzione di un lavoro di rifacimento tetto.

I rapporti con la committenza erano sempre stati tenuti dall'impresa esecutrice che dava direttive all'artigiano e a un collaboratore da questi chiamato.

Nel corso dell'accertamento è emerso che l'iscrizione come artigiano era venuta meno e lo pseudo artigiano, deceduto a seguito dell'infortunio mortale causato dallo sfondamento del tetto, è stato ritenuto, insieme all'altro lavoratore, alle dipendenze dell'imprenditore esecutore, che peraltro aveva fornito l'attrezzatura.

OBBLIGHI LAVORATORE AUTONOMO NEL TUSL

- all'art.90 comma 9 del Titolo IV, specifico per l'edilizia, dove “si legge che **la committenza dei lavori (pubblica o privata)** deve verificare, anche nei confronti dei lavoratori autonomi, l'**idoneità tecnico-professionale** secondo specifici contenuti”.
- l'art. 94 *i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente Decreto Legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza'.*

IL COMMITTENTE NEL TITOLO IV

La definizione di committente

art. 89, lett. b, d.lgs. 81/2008

« il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata».

nell'appalto di opera pubblica

« il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto »

Diverso dal
“committente”
di cui
all’art. 26 d.lgs.
81/2008

**art. 26
d.lgs. 81/2008**

È un datore di lavoro committente che deve integrare i lavoratori altrui nel proprio sistema di sicurezza ove abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto

**art. 89
d.lgs. 81/2008**

E' soltanto il titolare dell'interesse finale alla realizzazione dell'opera, in quanto tale gravato di obblighi.

Cassazione Penale, Sez. 4,
05 settembre 2024, n.
33705

Distinzione tra committente
professionale e
committente privato

Al committente, viene contestato di non avere richiesto all'ENEL "il distacco della corrente elettrica in transito sui cavi dell'alta tensione nell'arco temporale interessato alla posa in opera del calcestruzzo tramite braccio snodabile dell'autobetonpompa, determinando la folgorazione fatale della vittima.

Si ritiene che **il committente privato** - in quanto tale non professionale - che affidi in appalto lavori di manutenzione domestica, non sia tenuto a conoscere, alla pari di quello professionale, le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale. Gli si chiede tuttavia di scegliere adeguatamente l'impresa, **verificandone l'idoneità professionale**. Si profilerà, inoltre, una sua responsabilità penale quando vi sia prova che si sia ingerito nell'organizzazione o nell'esecuzione del lavoro o in presenza di un'agevole ed immediata percepibilità delle situazioni di pericolo.

Diversa e più pregnante è la **posizione di garanzia del committente-imprenditore** a carico del quale il decreto legislativo 81/2008 pone la **valutazione del c.d. rischio da interferenze e, in particolare all'art. 26, prevede che egli elabori un unico documento di valutazione dei rischi** che indichi le misure adottate per eliminare o, comunque, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Nel caso di specie il DUVRI c'era e prevedeva come il POS il rischio di elettrocuzione e il committente aveva provveduto a valutarlo e a verificare che fosse contemplato nel POS

E' FONDAMENTALE
IN OGNI CANTIERE
STABILIRE
CORRETTAMENTE I
FLUSSI RELAZIONALI
RECIPROCI TRA:

- a) L' Organizzazione specifica del Committente
- b) L'Organizzazione interna all'Impresa appaltatrice, di cui il SPP e l'RSPP sono parte integrante

**IL COMMITTENTE DEVE IN VIA GENERALE
OCCUPARSI DELLA REALIZZAZIONE IN SICUREZZA DI
UN'OPERA** a partire dalle scelte originarie che
possano condizionarne lo svolgimento sotto tale
profilo

L'incarico al responsabile dei lavori

La nomina del RL, a differenza della delega, attiva una figura di garante già indicato dalla legge come responsabile *a titolo originario*. Ha dunque (nella nuova formulazione dell'art. 93) un effetto **sostitutivo**, fatta salva l'ipotesi di ingerenza del committente

In ogni caso deve essere assicurata l'effettività della nomina, occorre dunque una designazione formale che consenta al RL di esercitare concretamente le proprie funzioni

La designazione dei coordinatori per la sicurezza

Presupposto: una situazione di rischio ulteriore derivante dalle interferenze determinate dalla compresenza di più imprese *esecutrici*.

Concezione cantieristica di compresenza:

no contemporaneità ma condizionamento

Cassazione n. 44557/2022 Sono esclusi dal titolo IV i «lavori relativi a impianti (...) che non comportino lavori edili o di ingegneria civile»; tuttavia, se in quel cantiere, unitamente a quest'ultimo tipo di lavori, si svolgono anche lavori edili o di ingegneria civile, allora le disposizioni del Titolo IV trovano applicazione se vi è rischio di interferenza tra i lavori di tipo impiantistico e i lavori edili o di ingegneria civile anche in una fase temporale successiva (lavori affidati alla prima impresa impiantistica erano ormai quasi terminati e non erano state trasferite informazioni sulla tenuta di un cavedio in cartongesso dal quale l'operaio passava per recuperare una scala))

Cassazione Penale, Sez. 4,
20 gennaio 2023, n. 2305

- Caduta mortale.
Responsabilità del
committente dei lavori di
rifacimento della
copertura di un
capannone per non aver
verificato l'idoneità
tecnico-professionale del
lavoratore autonomo

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, il **committente risponde dell'infortunio** occorso al lavoratore autonomo ove sia dimostrato che egli abbia omesso di verificare la sua idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da **compiersi**, specie in relazione a situazioni di oggettiva pericolosità, immediatamente percepibile, come nel caso in esame

In materia di infortuni sul lavoro, il committente (capannone per uso artigianale) ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati (rischio manifestamente evidente e quindi immediatamente percepibile e comprensibile da qualunque persona di normale diligenza.)

(Fattispecie, relativa alla morte di un lavoratore edile precipitato al suolo dall'alto della copertura di un fabbricato, nella quale è stata ritenuta la responsabilità per il reato di omicidio colposo dei committenti, che, pur in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, si erano rivolti ad un artigiano, ben sapendo che questi non era dotato di una struttura organizzativa di impresa, che gli consentisse di lavorare in sicurezza)

Il controllo sull'impresa affidataria

In capo a committente e RL obbligo di **assicurare l'attuazione di due obblighi** attribuiti in via principale all'impresa affidataria (duplicazione dei garanti per il medesimo obbligo – concorso nel reato omissivo commesso dall'affidataria)

1. assicurare che, in caso di subappalto, gli oneri della sicurezza siano corrisposti, senza alcun ribasso, dall'impresa affidataria alle imprese esecutrici
2. assicurare che il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti dell'impresa affidataria abbiano adeguata formazione per lo svolgimento dell'attività di supervisione sulle imprese esecutrici

Obbligo di controllo che può essere assolto mediante una semplice verifica documentale

I compiti del CSP

Articolo 91

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, (PSC) i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV (un obbligo indelegabile)

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI

b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.

I compiti del CSE

Coordinamento in fase di progettazione: dimensione *statica* del rischio

In fase di esecuzione: *sviluppo dinamico* del rischio interferenziale nel suo manifestarsi all'avanzare dei lavori.

l'art. 89, comma 1, lett. *f*, *d.lgs. 81/2008* vieta che l'incarico di CSE possa essere conferito a soggetti ai quali è rivolto il controllo del CSE.

La funzione di coordinamento è tesa alla prevenzione del *solo rischio c.d. interferenziale* Esula invece dal controllo del CSE la prevenzione dei rischi specifici connessi alle lavorazioni demandate alle singole imprese. (Es controllo e manutenzione di macchine e impianti)

I rischi
interferenziali
individuati
dall'Allegato XV

Rischi riferiti all'area di cantiere:

presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; *presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere*

Rischi riferiti all'organizzazione del cantiere, il PSC deve esaminare i seguenti elementi:

modalità di recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; la viabilità principale; la dislocazione delle zone di carico e scarico; le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali

Rischi riferiti alle lavorazioni, con particolare attenzione ai seguenti: *rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere; rischio di seppellimento negli scavi; rischio di **caduta dall'alto**; rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; rischio dall'uso di sostanze chimiche.*

l'art. 92 d.lgs.
81/2008

obblighi di verifica sull'applicazione del PSC **(insieme ad affidataria)** e sulla persistente attualità preventiva del piano rispetto alla evoluzione del rischio interferenziale (lett. *a e b*);

obblighi di carattere organizzativo e di controllo concernenti il coordinamento dei datori di lavori e dei rappresentanti per la sicurezza presenti in cantiere (lett. *c e d*);

obblighi di segnalazione e intervento in presenza di inosservanze e pericoli particolarmente gravi (lett. *E ed f*).

Articolo 101 Dlgs
81/2008


Obblighi di trasmissione

Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto. 2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

Articolo 101 Dlgs
81/2008

Obblighi di trasmissione



L'omessa *verifica* dell'applicazione delle disposizioni contenute nel PSC.

art. 92 d.lgs. 81/2008: rispetto ad art. 5 d.lgs. 494/1996 l'obbligo non è più *assicurare* ma ***verificare l'attuazione del PSC*** (obbligazione di mezzi).

La fase attuativa del PSC evolve con avanzamento lavori: qual è il livello minimo di presenza?

art. 92 comma 1, lett. a, d.lgs. 81/2008):

la verifica va attuata «***con opportune azioni di coordinamento e controllo***»: si pone l'accento sulla ***qualità organizzativa***

compiti di natura procedurale e organizzativa: il coordinatore per l'esecuzione dovrà organizzare la propria attività in modo tale da seguire l'evoluzione del cantiere mediante riunioni periodiche e sopralluoghi, la cui intensità non è certamente definibile *a priori*, ma certamente è *connessa con l'avvicinarsi di fasi di maggior rischio (demolizioni, lavori in altezza)*

Il controllo del CSE sui documenti di sicurezza (PSC e POS)

Controllo sul POS: *obbligazione di risultato* che implica due diversi e conseguenti adempimenti:

il controllo documentale sulla valutazione dei rischi specifici per ciascuna impresa

la richiesta di adeguamento del POS

Nozione dinamica del PSC

l'intervento sulla documentazione progettuale al mutamento delle condizioni di rischio interferenziale rendendo coerenti i vari livelli di pianificazione delle misure di sicurezza *ove necessario*.

L'omessa segnalazione delle inosservanze

**Art. 92 d.lgs. 81/2008 in caso di pericolo non grave
*imminente***

segnala al committente o al responsabile dei lavori, **previa contestazione scritta alle imprese** e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 ove previsto, e **propone** la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione **dà comunicazione dell'inadempienza** alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

Art. 89. (Definizioni)

- i) **impresa affidataria:** impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;

- ii) i-bis) **impresa esecutrice:** impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

- a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
 - b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
- 3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
- 3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

L'allegato XVII al
punto 01
prevede che

*“le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, **incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97**”;*

INTERPELLO
MIN. LAVORO
N. 19/2010

È evidente quindi che il DURC vada verificato anche rispetto alle imprese affidatarie, ancorché non esecutrici, in quanto le stesse devono come minimo assolvere i compiti di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008. La duplice richiesta del DURC ai due soggetti giuridici coinvolti nell'appalto (impresa affidataria e impresa esecutrice) è motivata proprio dalla circostanza che l'impresa affidataria, anche nel caso in cui voglia affidare i lavori in subappalto, deve comunque utilizzare del personale per l'assolvimento dei compiti di cui al predetto art. 97.

Coordinamento sui rischi del cantiere

Si tratta di un coordinamento parallelo e non sostitutivo di quello esercitato dal CSE sui rischi interferenziali di cantiere. Il profilo dell'impresa affidataria rinvigorisce collateralmente l'azione del coordinatore per l'esecuzione.

Doppio livello di coordinamento:

Coordinamento di Macro Livello, svolto dal coordinatore per la sicurezza che:

- "ha la visione globale del cantiere;
- mantiene i rapporti con Committente, Direttori dei lavori, Impresa affidataria e ne conosce esigenze e priorità;
- verifica l'attuazione del PSC e ne fa attuare gli elementi progettuali;
- si concentra sulle interferenze fra le lavorazioni".

Coordinamento sui rischi del cantiere

Un Coordinamento di Micro Livello, svolto dall'impresa affidataria che:

- “sceglie le imprese subappaltatrici;
- gestisce operativamente e giornalmente le imprese subappaltatrici (chi fa cosa, quando, dove e con quali attrezzature);
- organizza e gestisce il cantiere scegliendo l'esatto modello di attrezzature ed opere provvisorie, le modalità di approvvigionamento materiali;
- vigila sulla sicurezza dei lavori e sull'applicazione del PSC”

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

- a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
- b) verificare la **congruenza** dei piani operativi di sicurezza (**POS**) prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione

La verifica della congruenza dei POS

Quando i POS si possono dire congruenti?

- Il POS si riferisce allo specifico cantiere?
- Le lavorazioni corrispondono a quelle del contratto di subappalto?
- La gestione delle emergenze del subappaltatore è congruente con quella del cantiere?
- L'organizzazione di cantiere indicata nel POS (viabilità, wc, baracche, gru, ecc) corrisponde con quella del cantiere?
- I livelli di rumore sono compatibili con quelli delle altre imprese?
- I lavoratori hanno la formazione necessaria per eseguire le lavorazioni previste nel cantiere?

Cassazione Penale,
Sez. 4, 13 dicembre
2023, n. 49494

Caduta dall'alto del lavoratore in nero. Responsabilità del committente per non aver verificato l'inidoneità della impresa affidataria (nel caso specifico di lavori inferiori a 200 uomini/giorno avesse verificato iscrizione alla Camera di commercio)

La Corte Suprema ha più volte affermato che il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente; ai fini della configurazione della responsabilità del committente occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire (nel caso di specie ditta individuale priva di personale dipendente benché i lavori commissionati necessitassero di particolare competenza tecnica e fossero lavori in quota)

Responsabile il committente di lavori di manutenzione ordinaria della propria abitazione

Cassazione Penale,

Sez. 4, 23 aprile 2024,

n. 16862

Condanna del committente di lavori di manutenzione ordinaria della propria abitazione (riverniciatura e ripristino delle perline in legno costituenti il cornicione del fabbricato), non aveva verificato l'idoneità tecnico professionale degli esecutori dei lavori che non avevano mai svolto in modo professionale l'attività di imbianchini e che, in ogni caso, anche se dalle testimonianze era emerso che entrambi erano soliti eseguire piccoli lavori di ristrutturazione "in nero", tale tipologia di opere non poteva essere assimilata ai lavori in quota commissionati dal A.A., per la realizzazione dei quali era necessaria non solo una attrezzatura di sicurezza conforme e adeguata, ma anche una specifica formazione in ordine ai rischi che quel tipo di attività comportava. Era emerso, nello specifico, che i due, il giorno dell'incidente, avevano montato in maniera incompleta il trabattello, senza collocare le protezioni laterali

Responsabilità civile per infortunio in cantiere

Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 giugno 2024, n. 15581 - Appalto e subappalto. Infortunio in cantiere

Responsabilità di tutti i soggetti convenuti in giudizio dall'infortunato e dall'Inail, sulla base della posizione di garanzia rivestita da ciascuno di essi nelle rispettive qualità e nelle connesse sfere di competenze che da tali posizioni discendevano (**catena di subappalti**)

La speciale **azione di regresso spettante ("jure proprio") all'Istituto** ai sensi del [D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 ed 11](#), è **esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio** a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro.

La responsabilità del committente o del sub-committente per i danni derivati al lavoratore nel corso dell'attività lavorativa concessa in subappalto, a causa dell'inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro, è configurabile, ai sensi degli artt. 2087 c.c. e 7 del [D.Lgs. n. 626 del 1994](#) atteso che il citato art. 7 (ora art. 26 del [D.Lgs. n. 81 del 2008](#)) pone a carico del committente-datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad altre imprese, l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori.